



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE  
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA  
Ufficio III - Personale della scuola

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III /10069/C7

Venezia, 24 agosto 2010

AI DIRIGENTI  
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI  
DEL VENETO

**LORO SEDI**

AI DIRIGENTI  
delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
di ogni ordine e grado - **LORO SEDI**

e, p.c.

AI RAPPRESENTANTI  
DELLE OO. SS. - COMPARTO SCUOLA  
**LORO SEDI**

OGGETTO: A.S. 2010/11– Indicazioni operative in materia di **supplenze** al personale docente, educativo e A.T.A.

Al fine di organizzare in maniera ordinata ed omogenea le operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni operative, che tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo), nel D.M. n. 430 del 13.12.2000 (regolamento supplenze personale ATA), nel CCNL sottoscritto il 29.11.2007 nonché nella C.M. prot. n. 7521 del 6 agosto 2010, consultabile nella rete INTRANET.

In merito alle predette indicazioni operative è stata fornita, in data 23 agosto 2010, la prescritta informativa ai rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali.

## **PERSONALE DOCENTE**

### **PIANO DELLE DISPONIBILITA' PROVINCIALI**

Premesso che, con riferimento all'art.28 del CCNL 29.11.2007, per cattedra si intende il posto ad orario intero e precisamente:

- per la scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali;
- per la scuola primaria: 24 ore settimanali (22 di insegnamento + 2 ore di programmazione);
- per la scuola secondaria di 1° e 2° grado: 18 ore settimanali,

come di consueto il piano delle disponibilità a carattere provinciale, da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, è costituito da:

- cattedre intere, costituite all' interno della medesima istituzione scolastica;
- cattedre intere tra più scuole (c.d. cattedre orario esterne);
- spezzoni residui superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte di codesti Uffici.

Nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono da considerare cattedre intere, e come tali da retribuire, se disponibili per supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, anche quelle costituite in organico di diritto, e confermate in organico di fatto, con orario leggermente inferiore alle 18 ore e comunque non inferiore alle 15, a causa dell'impossibilità, in relazione alla consistenza degli spezzoni disponibili nella stessa scuola, di raggiungere l'orario di cattedra.

Non fanno parte dei posti disponibili a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non abbiano contribuito a costituire cattedre orario esterne.

### **CRITERI COSTITUZIONE CATTEDRE ORARIO ESTERNE**

Gli Uffici Scolastici Territoriali, nella costituzione delle cattedre esterne, procederanno ad abbinare le ore nel seguente ordine:

- ore residue poste nello stesso comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste nello stesso comune appartenenti a istituzioni scolastiche diverse;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad istituzioni Scolastiche diverse.
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del DM 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze), potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

Si consiglia inoltre di costituire il maggior numero possibile di cattedre esterne, consentito dall'applicazione dei criteri sopra riportati, in modo da limitare il numero degli spezzoni isolati.

### **SPEZZONI RESIDUI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI**

Come è noto alle SS.LL., l'art. 1, comma 4 del citato D.M. n. 131 del 13.6.2007 prevede che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre, siano "restituite" ai Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell'art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, dopo la conclusione delle operazioni di supplenza a livello provinciale le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:

- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;
- infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l'utilizzo delle graduatorie di istituto.

Pertanto tali ore, se residue dopo la formazione delle cattedre esterne, non devono essere coperte mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Le SS.LL. unitamente all'elenco dei posti disponibili a livello provinciale, da coprire mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, avranno cura di rendere noti, per completezza di informazione, anche gli spezzoni residui pari o inferiori a 6 ore restituiti ai Dirigenti scolastici.

### **POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI**

#### **A) Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - scuola secondaria di 1° e 2° grado**

Gli aspiranti di scuola secondaria di 1° e 2° grado possono scegliere:

- una cattedra intera ( interna all'istituto oppure tra due o più istituti):
- un singolo spezzone (superiore a 6 ore);
- un raggruppamento di 2 spezzoni proposto dall'Ufficio Scolastico territoriale;
- di abbinare 2 spezzoni residui, non già abbinati, superiori alle 6 ore e non costituenti cattedra;
- di modificare gli eventuali raggruppamenti, non costituenti cattedra, già proposti da codesti Uffici

Nelle ultime due ipotesi deve essere tenuto in considerazione il criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto in modo da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

Non è consentito, invece, modificare le cattedre orario esterne tranne nel caso indicato alla successiva lettera D) (part-time).

## **B) Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - scuola infanzia**

Eventuali abbinamenti tra spezzoni nella scuola dell'infanzia saranno disposti esclusivamente dalle SS.LL., sentiti i dirigenti scolastici per accertarne la compatibilità oraria.

Agli aspiranti pertanto sarà possibile scegliere un singolo spezzone o un abbinamento già disposto dall'UST. Non sarà consentito quindi abbinare due spezzoni non già precedentemente aggregati dall'UST, essendo già stata accertata l'incompatibilità tra gli orari delle scuole coinvolte.

## **C) Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - scuola primaria**

Relativamente alla scuola primaria le SS.LL. terranno in considerazione eventuali segnalazioni dei dirigenti scolastici in merito a problemi di incompatibilità oraria tra spezzoni residui della propria scuola con spezzoni di altre scuole.

Qualora non vengano segnalate tali incompatibilità, le SS.LL. possono abbinare tali spezzoni per formare posti ad orario completo tra più scuole.

Gli spezzoni isolati, non abbinati dalle SS.LL., possono comunque essere accorpati dagli aspiranti in modo tale da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

## **D) Part-time**

Premesso che, di norma, l'orario part-time deve essere pari al 50% dell'orario a tempo pieno previsto per le varie tipologie di scuola, in sede di convocazione agli aspiranti interessati a costituire un rapporto di lavoro part-time non sarà consentito:

- frazionare una cattedra intera interna/posto interno.

Sarà invece consentito:

- Scegliere uno o più spezzoni residui ;
- Scegliere una sola parte di cattedra orario esterna o di posto orario (abbinamento, non costituente cattedra, tra spezzoni superiori a 6 ore), senza possibilità di modificare la consistenza oraria del singolo spezzone scelto (ad esempio: cattedra orario esterna composta da 9 ore + 9 ore, sarà possibile scegliere uno dei due spezzoni di 9 ore e non 12 ore).

Per la scuola secondaria la scelta dell'orario part-time deve infatti tenere conto della consistenza degli spezzoni indivisibili, tenuto anche conto dell'esigenza di assicurare l'unicità del docente ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, 3° comma del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Tale orario part-time potrebbe pertanto non ammontare esattamente al 50% dell'orario a tempo pieno, ma essere superiore o inferiore a tale orario.

Le ore che residuano dalla scelta del part-time , se superiori a 6, si aggiungono alle altre disponibilità provinciali.

Se invece sono inferiori a 6, devono essere "restituite" ai Dirigenti Scolastici che le copriranno secondo la procedura precedentemente illustrata.

Qualora l'aspirante interessato al part-time scelga una parte di cattedra orario esterna compresa tra i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2011, ha titolo a stipulare il contratto fino al 31 agosto 2011 in quanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 3.5.1999 n. 124 e dell'art. 1 comma 1 del D.M. n. 131 del 13.6.2007, lo spezzone scelto ha concorso a costituire una cattedra vacante.

Se invece vengono scelti, sempre da chi è interessato al part-time, spezzoni residui , parti di cattedre orario esterne disponibili fino al termine delle attività didattiche oppure gli spezzoni residuati da chi ha già scelto, per part-time, una parte di cattedra vacante fino al 31 agosto 2011, trattandosi di posti disponibili solo di fatto e non di diritto, i relativi contratti dovranno essere stipulati fino al termine delle attività didattiche (30.6.2011)

(Ad esempio: cattedra orario esterna, vacante e disponibile fino al 31.8.2011, composta da 9 ore + 9 ore: l'aspirante che sceglie di stipulare un contratto part-time per 9 ore, ha diritto al contratto fino al 31.8.2011. L' aspirante che invece sceglie le rimanenti 9 ore, dovrà stipulare un contratto fino al 30.6.2011).

Gli aspiranti che hanno scelto di stipulare un contratto in regime di part-time, sia che abbiano optato per uno spezzone residuo sia che abbiano scelto una parte di cattedra orario esterna, non devono ovviamente essere tenuti in considerazione per il completamento dell'orario.

A tal fine nel provvedimento di individuazione del destinatario della proposta di assunzione deve essere chiaramente indicato che l'interessato ha scelto di stipulare un contratto in regime di part-time.

### **DIVIETO RIFACIMENTO OPERAZIONI**

Si richiama l'attenzione su quanto precisato all'art. 3, comma 4 del D.M. 131/07 in base al quale l'accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Pertanto le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d'orario, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.

### **IPOTESI DI RICONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI ai sensi art. 3, comma 5 D.M. n. 131 del 13.6.2007.**

L'art. 3, 5° comma, del D.M. citato, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento , al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8.2011, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8.2011, per il medesimo o diverso insegnamento.

### **COMPLETAMENTO D'ORARIO**

Com'è noto sia l'art. 4 del D.M. 131/07 che l'art. 40, comma 7 del CCNL 29.11.2007, prevedono per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d'orario anche mediante frazionamento delle cattedre.

Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni , tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto.

Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi , oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di posti durata annuale, come previsto dal citato art. 3, comma 5, hanno diritto al completamento sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto per la stessa ed altre classi di concorso.

Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l'orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d'istituto .

Conservano comunque titolo a completare l'orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.

Il completamento d'orario, per tali aspiranti, cioè per coloro che hanno scelto uno spezzone pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

Si ribadisce infine che gli aspiranti che hanno scelto di stipulare un contratto part-time non devono essere tenuti in considerazione per il completamento d'orario.

### **OBBLIGO ACCETTAZIONE POSTI SOSTEGNO ASPIRANTI ABILITATI/SPECIALIZZATI TRAMITE CORSI SPECIALI D.M. 9/2/2005 N. 21**

Si rammenta che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione per alunni diversamente abili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui al D.M. 21/05, sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno.

La rinuncia alla proposta di assunzione su posto di sostegno equivale pertanto anche a rinuncia su posto comune e comporta l'impossibilità di nomina su tale ultima tipologia di posto, tranne che non si tratti di insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex DM 21/05.

### **ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 68/99 (INVALIDI E ORFANI)**

Si ritiene utile mettere in evidenza le diverse fasi da seguire per effettuare correttamente le assunzioni dei beneficiari delle categorie protette.

1. Innanzitutto è necessario verificare, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo e dopo le nomine in ruolo disposte per l'a.s. 2010/11, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi:7%- Orfani e categorie equiparate:coniuge superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell'aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 407/98, :1%), distinte per tipologia di personale e nella scuola secondaria per classi di concorso, non siano sature;
2. si procederà quindi al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tali aspiranti (invalidi + orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti interi disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti.
3. Le SS.LL., una volta determinato il numero di posti da destinare ai riservisti, effettueranno le nomine in proporzione alle percentuali previste dalla legge n. 68/99 che prevede per gli invalidi il 7% e per gli orfani l'1%;
4. la graduatoria ad esaurimento, deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/99 (sentenze della Corte di Cassazione -in particolare sentenza sez. lavoro n. 19030 dell'11.9.2007- richiamate dal MIUR nelle istruzioni operative – Allegato A – punto A.7 - al DM n. 73/09 relativo alle nomine in ruolo per l'a.s.2009/10).
5. Gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili. Nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza .
6. Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai riservisti.

## **GESTIONE ASPIRANTI INCLUSI IN CODA**

Per quanto riguarda le conseguenze dell'accettazione o della rinuncia ad una proposta di assunzione da parte degli aspiranti inclusi "in coda" si rinvia integralmente a quanto specificato dal MIUR con la citata circolare prot. n. 7521 del 6 agosto 2010 con la quale vengono impartite indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA.

## **PERSONALE A.T.A**

### **PIANO DELLE DISPONIBILITA' PROVINCIALI**

Il piano delle disponibilità provinciali comprende:

- i posti ad orario intero (vacanti e solo di fatto disponibili compresi quelli derivanti dall'aggregazione di più spezzoni residuati dalla scelta di part-time);
- gli spezzoni residuati dal part - time .

### **COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME**

L'art. 44, ultimo comma, del CCNL Comparto Scuola, prevede la possibilità, anche per il personale ATA, di assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Premesso quanto sopra, gli aspiranti, in sede di convocazione, potranno scegliere di stipulare il contratto a tempo determinato ad orario parziale, anche disaggregando posti interi di qualsiasi tipologia (vacanti, solo di fatto disponibili, compresi quelli derivanti dall'aggregazione di più spezzoni residuati dalla scelta di part-time), nel rispetto comunque della disciplina contenuta nell'art. 58 del CCNL del 29.11.2007.

Nello specifico tale articolo prevede che possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale entro il limite del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA.

Prevede inoltre che l'orario del posto part-time non può essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno.

Di conseguenza i contratti part-time, entro il limite del 25% soprarichiamato, potranno essere stipulati per un orario pari ad almeno 18 ore settimanali.

Qualora l'aspirante interessato al part-time scelga una parte di posto compreso tra i posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto 2011, ha titolo a stipulare il contratto fino al 31 agosto 2011 in quanto lo spezzone scelto ha concorso a costituire un posto vacante.

Se invece vengono scelte parti di posti residue da chi ha già scelto il part-time, trattandosi di posti disponibili solo di fatto, i relativi contratti dovranno essere stipulati fino al termine delle attività didattiche (30.6.2011)

Gli aspiranti che scelgono di stipulare il contratto a tempo determinato in regime di part-time non hanno titolo al completamento dell' orario.

### **COSTITUZIONE POSTI INTERI DERIVANTI DA PART-TIME**

Analogamente ai precedenti anni scolastici, e' possibile costituire posti interi utilizzando più disponibilità derivanti da PART-TIME.

Nel merito si confermano sostanzialmente le indicazioni fornite lo scorso anno scolastico per l'abbinamento di più part-time, e cioè:

- abbinamenti determinati dall'UST, sentiti i dirigenti scolastici per accertarne la compatibilità;
- prioritariamente all'interno della stessa istituzione scolastica;
- tra non più di due scuole;

- abbinando preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di part-time (orizzontale/verticale);
- abbinando preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di istituzione scolastica.
- secondo il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto.

### **ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 68/99 (INVALIDI E ORFANI)**

Per le assunzioni da disporre a favore dei beneficiari delle categorie protette, si rinvia integralmente a quanto specificato per il personale docente.

^ ^ ^ ^ ^

### **GESTIONE OPERAZIONI TRAMITE "SCUOLE POLO" E DELEGA SOTTOSCRIZIONE ATTI INDIVIDUAZIONE DESTINATARI CONTRATTI A T.D.**

Com'è noto l'art. 1, comma 4 bis 1 della legge 24.11.2009 n. 167 ha fissato al 31 agosto, anziché al 31 luglio, il termine entro il quale gli Uffici territorialmente competenti devono concludere le operazioni di loro competenza, compresa l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche mediante utilizzo delle graduatorie provinciali.

Dal 1° settembre l'individuazione e la nomina dei predetti destinatari è di competenza dei dirigenti scolastici.

Premesso quanto sopra, tenuto conto della consistenza e complessità delle procedure in questione che, peraltro, si svolgono in più sedi, lo scrivente ritiene opportuno che le SS.LL. (competenti alla gestione delle graduatorie provinciali e alla nomina del relativo personale ai sensi del D.M. di organizzazione dell'ufficio Scolastico regionale e degli Uffici Territoriali – D.M. 29.12.2009, pubblicato nella G.U. n. 88 – S.O. n. 73 del 16.4.2010 **deleghino i dirigenti delle scuole "polo"**, individuati dalle SS.LL., alla sottoscrizione delle proposte di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato, **limitatamente alle operazioni che si svolgeranno entro il 31 agosto p.v.**, salvo che le SS.LL. ritengano più opportuno presenziare personalmente alle operazioni in questione.

In tal caso le SS.LL. medesime sono competenti alla sottoscrizione degli atti suindicati, sempre con riferimento alle operazioni che si effettueranno entro il 31 agosto 2010.

Le eventuali operazioni che, per qualsiasi motivo (rinunce tardive, disponibilità successivamente comunicate, ecc...) dovessero svolgersi oltre tale data e quindi dal 1° settembre 2010 in poi, rientrano invece, come già precisato, nella competenza dei dirigenti scolastici che, pertanto, non necessitano di delega da parte dei dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali.

Si raccomanda infine alle SS.LL. di adoperarsi affinché, nell'affidare la gestione delle operazioni riguardanti più classi di concorso e/o tipologie d'insegnamento ai dirigenti dei poli scolastici, sia garantito il più possibile, agli aspiranti inclusi in più graduatorie, di avere il quadro completo delle disponibilità nello stesso polo.

Ciò anche al fine di snellire le predette operazioni ed evitare interruzioni per assumere notizie presso altri poli.

^ ^ ^ ^

**Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota, anche mediante pubblicazione nei rispettivi siti web.**

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per ringraziare le SS.LL. e il personale di codesti Uffici per la consueta preziosa collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Carmela Palumbo